



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO  
DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 5 del 18 Marzo 2014

Oggetto: Requisiti per l'adozione di varianti al Piano Ambientale.

PREMESSO CHE :

- diversi soggetti sia pubblici che privati presentano all'Ente Parco del Sile domanda di variante al vigente Piano Ambientale, giustificate sulla base di diverse e svariate esigenze e necessità;
- la variante ad uno strumento pianificatorio deve essere specificatamente motivata con l'indicazione delle esigenze di ordine pubblicistico che la impongono e deve rispondere, comunque, alla concreta tutela degli interessi protetti dalla disciplina del vigente Piano ambientale;
- l'art. 7 della legge regionale nr. 8/1991, istitutiva del Parco del Sile, subordina l'approvazione di una variante al Piano ambientale alla verifica dell'assetto complessivo della pianificazione e ne individua l'*iter* procedimentale;

- l'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, in materia di governo del territorio, che disciplina la possibilità del soggetto pubblico di accogliere proposte di pianificazione promosse dal soggetto privato, qualora rilevanti sotto il profilo pubblicistico;
- l'accoglimento della proposta di variante, da parte dell'Ente Parco, costituisce avvio del sub procedimento istruttorio, di competenza degli uffici dell'Ente medesimo, al termine del quale spetta al Consiglio dell'Ente Parco, ove concorde, l'adozione della variante stessa, che viene trasmessa quindi alle strutture regionali per il successivo *iter* di approvazione;

Si ritiene opportuno, per le considerazioni sopra esposte, di disciplinare il procedimento di accoglimento di una proposta di variante proveniente sia da parte del soggetto privato che di quello pubblico, indicando i seguenti elementi necessari per la presa in considerazione della stessa:

1. valenza della proposta di variante per un migliore assetto degli interessi protetti dal piano ambientale;
2. provenienza della variante da soggetto pubblico ovvero da soggetto privato, tramite il Comune interessato, che ne attesti, con proprio provvedimento, la conformità agli interessi tutelati dagli strumenti urbanistici comunali;
3. corredo della variante con la documentazione tecnica idonea all'illustrazione del contenuto, comprensiva della valutazione di incidenza e del rapporto preliminare ambientale e di ogni altro atto, eventualmente richiesto in seguito all'istruttoria interna all'Ente Parco, ovvero dalle strutture regionali, che ne curano il successivo *iter* procedimentale;

La presentazione di una proposta munita dei suddetti elementi non inficia, in ogni caso, la sfera esclusiva dell'attività di valutazione discrezionale e di merito dell'Ente Parco, a cui spetta l'insindacabile giudizio finale sull'accoglimento della proposta di variante al piano ambientale;

Tutto ciò visto e considerato,

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;


DELIBERA



1. di approvare la parte narrativa del provvedimento, con riferimento alle considerazioni ivi formulate, che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di disciplinare il procedimento di accoglimento di una proposta di variante proveniente sia da parte del soggetto privato che di quello pubblico, indicando i seguenti elementi necessari per la presa in considerazione della stessa:
  - valenza della proposta di variante per un migliore assetto degli interessi protetti dal piano ambientale;
  - provenienza della variante da soggetto pubblico ovvero da soggetto privato, tramite, comunque, il Comune interessato, che ne attesta, con proprio provvedimento, la conformità agli interessi tutelati dagli strumenti urbanistici comunali;
  - corredo della variante con la documentazione tecnica idonea all'illustrazione del contenuto, comprensiva della valutazione di incidenza e del rapporto preliminare ambientale e di ogni altro atto, eventualmente richiesto in seguito all'istruttoria interna all'Ente Parco ovvero dalle strutture regionali, che ne curano il successivo *iter* procedimentale;
3. di riservarsi, comunque la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta di variante, nell'esercizio esclusivo dell'attività di valutazione discrezionale e di merito, di competenza dell'Ente Parco;
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
5. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ente Regionale Parco Fiume Sile


IL PRESIDENTE

Nicola Torresan



IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Specchio



.....  
Pubblicato all'albo on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco a decorrere dal



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
dr. Stefano Bucci

.....  
*[Handwritten signature]*

- La presente deliberazione è atto non soggetto a controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53
- La presente deliberazione è atto sottoposto al controllo, ex art. 3 L.R. 18.12.1993, n. 53 e viene inviata alla Giunta Regionale in data .....



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
dr. Stefano Bucci

.....  
*[Handwritten signature]*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **18 MAR 2014** .....



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
dr. Stefano Bucci

.....  
*[Handwritten signature]*